

un precedente in una questione assai più grave, vo' dire in quella dei diritti differenziali di navigazione.

Ciò posto, io reputo che, ben lungi di ledere il principio costituzionale, anzi gli si renda omaggio venendosi a chiedere al Parlamento una facoltà, che il medesimo delega al potere esecutivo solamente sotto determinate condizioni.

**FARINA P.**, relatore. L'onorevole deputato Brunet ha fatto nella Camera obiezioni che aveva già mosse nel seno della Commissione, ed alle quali si è già risposto nella breve relazione su questo progetto di legge.

Benchè io parta da dati dissimili da quelli da cui parti il Ministero, vengo ugualmente a concludere che questo progetto di legge debba essere dalla Camera approvato. Diffatti si tratta qui non di imporre un onere alle finanze, ma bensì di rendere comune agli esteri il privilegio di fare il commercio di cabotaggio, che era esclusivamente riservato ai nazionali; ma non si varia in niente e per niente la percezione dei diritti che dipendentemente da questa navigazione sono percepiti dallo Stato. Non vi è quindi ombra d'onere per le finanze. Conseguentemente non è il caso di applicare l'articolo dello Statuto, il quale si riferisce ai trattati che portano onere alle finanze.

Se non che il deputato Brunet dice: ma allora l'autorizzazione del Parlamento è completamente inutile: il Governo può concedere agli esteri la navigazione di cabotaggio senza ricorrere alle Camere per esserne autorizzato. Ma qui egli confonde due cose diverse, poichè sta bene che, secondo il sistema costituzionale, per fare un trattato, non si debba ricorrere alle Camere, se non nel caso che questo trattato porti un onere alle finanze, il che qui non si verifica, mentre si tratta semplicemente di attribuire un diritto nell'interno dello Stato agli stranieri, il quale diritto era precedentemente per legge riservato ai nostri nazionali. Ma ora, volendosi estendere questo diritto a tutti gli stranieri che ci offriranno la reciprocità, siccome il precedente sistema era basato su disposizioni di legge, è evidente che, per distruggere la preesistente legge, vi vuole una legge nuova, epperò è necessario il concorso del potere legislativo, perchè sarebbe contro le massime del diritto costituzionale che un semplice decreto reale avesse il potere di distruggere una legge precedente.

Ecco perchè il Governo ricorre al Parlamento per essere autorizzato a concludere queste convenzioni cogli esteri; ma non per il motivo che queste convenzioni portino onere alle finanze.

Una volta poi che la Camera abbia fatto una legge generale colla quale abbia delegato questo potere al Ministero coll'onere di reciprocità per parte delle nazioni che contrattano con noi, è evidente che il Ministero ha il potere sufficiente, perchè ha avuto l'autorizzazione di ciò fare dal potere legislativo. Conseguentemente riesce evidente che questo non inchiude alcuna violazione nè dello Statuto nè del regime costituzionale, e che anzi è in perfetta armonia coll'uno e coll'altro.

**BRUNET.** Colle sue osservazioni, il signor ministro delle finanze ha definito, in modo preciso, i termini della questione, ed è appunto coll'attenermi ad esse che io credo di manifestare la mia opinione. Egli osservava che realmente un trattato di navigazione inchiude un onere pelle finanze, e che appunto per questo motivo chiedeva una disposizione legislativa generica, per essere autorizzato a stipulare simili convenzioni, secondo il prescritto dello Statuto. Citava inoltre a questo riguardo la nostra giurisprudenza, secondo la quale vi sarebbe già un precedente relativamente ai diritti differenziali di navigazione.

Queste considerazioni, a creder mio, sembra che non cambiano la posizione della questione, la quale consiste nel vedere se, a termini dell'articolo 5 dello Statuto, incombe al Parlamento di dare la sua approvazione agli atti relativi a questi trattati.

Il signor ministro non contesta come diffatti, secondo il disposto dello Statuto, sia necessaria l'approvazione del Parlamento, ma crede che il Parlamento può, con una legge preventiva, approvare un trattato che lo Statuto gli prescrive di approvare dopo formolato. Adottando questo sistema, ne verrebbe per conseguenza che il Ministero, da per se stesso, darebbe al trattato quell'approvazione che originariamente dallo Statuto non gli compete.

Agirebbe in ciò come delegato del potere legislativo.

E così nascerebbe da ciò evidentemente una questione consistente in vedere se possa il Parlamento delegare in certo modo al Ministero l'esercizio di un diritto e di un dovere quale è quello della sanzione di queste convenzioni. Io non credo in alcun modo ammissibile che, quando lo Statuto stabilisce e definisce i diritti dei vari poteri governativi, alcuno di questi possa da sè limitare i suoi diritti o darne l'esercizio ad uno degli altri poteri.

I diritti politici, che l'articolo 5 dello Statuto ha prescritto che si dovessero direttamente esercitare dal Parlamento nella approvazione di un trattato, devono esercitarsi in tal modo e non altrimenti. L'adozione dell'articolo di legge in discussione porterebbe la rinuncia del Parlamento e ad un diritto e ad un dovere che gli compete di esaminare i trattati, di approvarli o di rigettarli.

Come esperirà il Parlamento di questo diritto di rigetto, quando un trattato non fosse consentaneo agli interessi della nazione, tuttochè si presenti sotto l'aspetto di un trattato di cabotaggio?

La rinuncia che farebbe con questa legge il Parlamento al diritto di poter rigettare un trattato, quando non sia conveniente, la quale rinuncia si farebbe colla legge in discussione, io non credo sia cosa consentanea alle leggi fondamentali dello Stato.

Il Parlamento può fare le leggi che tendono a compiere, a facilitare l'esecuzione dello Statuto, ma non può scemare nè mutare al suo stesso principio costitutivo, che è lo Statuto medesimo.

Rispondendo ora all'onorevole deputato Farina, osserverò come egli manifesti una opinione affatto contraria a quella del signor ministro. Il ministro diceva che classificava i trattati di cabotaggio fra quelli che, a termini dell'articolo 5, debbono essere approvati dal Parlamento come atti onerosi allo Stato, e in prova ne adduceva la legge testè votata per approvare il trattato colla Svezia. Il deputato Farina dice, al contrario, che questi trattati non inchiudono onere allo Stato.

Se l'onorevole Farina, il quale conchiuse pell'approvazione del trattato di cabotaggio colla Svezia, fosse partito dal principio che un trattato di cabotaggio non reca onere allo Stato, pare che, stando al disposto dell'articolo 5 dello Statuto, tale trattato non doveva essere approvato dal Parlamento.

Io non intendo di trattenere la Camera per dimostrare che un trattato di navigazione debba classificarsi fra quelli che, secondo lo Statuto, portano onere allo Stato. Mi limiterò ad accennare come lo scopo cui tender deve un Governo nel firmare un trattato di commercio e di navigazione è senza dubbio l'utile del paese, perchè altrimenti non dovrebbe fare un trattato che non abbia questo scopo.

La nostra giurisprudenza stabilendo vari generi di contratti, sotto nome di contratti onerosi non ha compresi cer-